



L RIMBORSI BIGLIETTI DI VIAGGIO, PER PACCHETTI TURISTICI ED EVENTI RICREATIVI

Di cosa si tratta?

Le persone che hanno già acquistato i biglietti di viaggio (aereo, treno, autobus, traghetti), o degli appositi pacchetti turistici, o i biglietti per spettacoli teatrali, eventi culturali (concerti e musei), religiosi, ludici e sportivi, hanno il diritto a richiederne il rimborso, seguendo le indicazioni stabilite dalle normative varate a seguito dall'emergenza coronavirus-19.

Qual è il presupposto su cui si basa questo diritto?

Con il verificarsi della Pandemia è sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli (biglietti) di viaggio e per poter usufruire degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali e dei biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della vita culturale.

L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del *voucher* quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

Chi può accedere al rimborso?

Le persone che:

- » siano residenti o domiciliati in Italia;
- » hanno prenotato soggiorni alberghieri (prenotati anche senza pacchetti turistici), viaggi per turismo;
- » hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici, manifestazioni o eventi pubblici e privati, anche culturali, ludici, sportivi e religiosi sul territorio nazionale annullati a causa dell'emergenza sanitaria;
- » hanno acquistato un biglietto con destinazioni estere dove sia stato impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in seguito alla situazione emergenziale Covid-19.

Qual è la procedura per fare la richiesta di rimborso?

Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dalla data di entrata in vigore (19 luglio 2020) della legge di conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34 (art. 183, comma 2-bis).

Cosa è necessario allegare?

Occorre allegare alla richiesta il titolo di viaggio, la documentazione che attesti la partecipazione a concorsi pubblici, a manifestazioni o a eventi annullati a causa dell'emergenza sanitaria. Entro 15 giorni dalla richiesta, la società/l'azienda che fornisce il mezzo di trasporto o l'agenzia di



viaggi, ai quali dovrà essere inoltrata la richiesta di rimborso, dovranno provvedere a rimborsare integralmente il biglietto o all'emissione di un voucher (cioè un buono) di importo pari al prezzo del titolo di acquisto importo che sarà utilizzabile entro 18 mesi dalla sua emissione.

Per approfondimenti delle fonti normative

Art. 1256 e 1463 del Codice Civile; art. 88 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110); Art. 183, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.

(Aggiornato il 20 luglio 2020 / GT)